



Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
Gruppo Cattolica Assicurazioni

PuntAlto – Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5060

SEZIONE I – INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE

Il presente documento ha lo scopo di presentare le principali caratteristiche di PuntAlto e facilitare il confronto tra PuntAlto e le altre forme pensionistiche complementari.

Le informazioni riportate sono in vigore dall'1/06/2017.

A. PRESENTAZIONE DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO (PIP)

Elementi di identificazione del PIP

Il "Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione PuntAlto" è una forma di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito denominato "Decreto".

PuntAlto è stato istituito da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, ed è iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5060.

Destinatari

PuntAlto è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su base individuale; in particolare possono aderire:

- a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;
- c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
- d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto;
- e) i soggetti fiscalmente a carico di altri.

Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

Il presente contratto è una forma pensionistica individuale attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita operante in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti). Le

risorse delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita istituite da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa costituiscono patrimonio separato e autonomo all'interno della Compagnia.

A.1. Informazioni pratiche

Sito internet del fondo:www.cattolicaprevidenza.it
Indirizzo e-mail:infovitaclienti@cattolicaassicurazioni.it
Indirizzo di posta elettronica certificata:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
Telefono:848800721
Sede di Società Cattolica di Assicurazione – Soc. Coop.:Lungadige Cangrande, 16
– 37126 Verona, Italia

Documentazione a disposizione dell'iscritto

Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del piano pensionistico e il rapporto tra la Compagnia e l'iscritto sono contenute nel Regolamento e nelle Condizioni Generali di Contratto, dei quali si raccomanda pertanto la lettura.

La Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni Generali di Contratto sono resi disponibili gratuitamente nell'apposita sezione del sito internet della Compagnia e presso i soggetti incaricati del collocamento.

Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul Regime Fiscale, il Documento sulle Anticipazioni, il Documento sull'erogazione delle rendite e ogni altro documento e informazione generale utile all'iscritto.

Può essere richiesta alla Compagnia la spedizione dei suddetti documenti.

B. LA CONTRIBUZIONE

L'adesione è libera e volontaria e la partecipazione al PIP, forma di previdenza complementare disciplinata dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'Aderente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Il contributo può essere corrisposto mediante versamento a carico dell'Aderente, del datore di lavoro o del committente anche attraverso il conferimento del TFR in maturazione. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti, la corresponsione del contributo è a loro carico. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, la corresponsione del contributo è attuata dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

L'Aderente ha la facoltà di determinare liberamente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione la misura annua della contribuzione e la periodicità di contribuzione. I contributi sono definiti in cifra fissa oppure in percentuale come disposto dal Decreto. La misura annua della contribuzione può in ogni caso essere successivamente variata.

Per il lavoratore dipendente Aderente al presente PIP mediante conferimento del TFR maturando e che risulti iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 28/04/1993 ma non iscritto a forme di previdenza complementare al 01/01/2007, la misura della contribuzione è fissata da accordi o contratti collettivi. In mancanza di tali accordi, la misura minima di contribuzione è pari al 50% del TFR maturando, con possibilità di incrementi successivi.

Il contributo versato dall'Aderente in forma di premio unico ricorrente può essere corrisposto nel corso dell'anno in rate periodiche mensili, semestrali o annuali. La prima rata di premio unico ricorrente verrà corrisposta all'atto dell'adesione; le rate di premio unico ricorrente successive alla prima dovranno essere corrisposte entro e non oltre il giorno 15 del mese di scadenza delle singole rate.

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, l'Aderente può effettuare ulteriori versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo liberamente determinabile. Ogni versamento determina l'acquisizione di un capitale calcolato in funzione dell'importo versato.

La Compagnia provvede all'investimento dei versamenti come previsto al successivo paragrafo H. della Sezione II - "Caratteristica della Forma Pensionistica Complementare".

Il pagamento del premio dovrà essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "PIP", il codice agenzia ed il numero di domanda di adesione) accreditando l'importo sul conto intestato a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa o sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verranno indicati dall'Agenzia al momento della stipula del contratto; oppure
- assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato al "Nome Cognome (Ragione sociale) Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione".

Per le rate di premio successive è consentito inoltre il pagamento tramite SDD (Sepa Direct Debit). Per tale modalità di pagamento, nel caso di estinzione del conto corrente presso la banca indicata al momento dell'adesione, ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, l'Aderente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire all'Aderente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi successivi.

In caso di conferimento del TFR da parte del datore di lavoro, il versamento dei relativi contributi verrà effettuato mediante bonifico bancario secondo la rateazione scelta dal datore di lavoro stesso.

Nel caso in cui l'Aderente sottoscriva una o entrambe le garanzie complementari facoltative di cui al successivo paragrafo D.4., le modalità di pagamento del premio annuo sono quelle indicate alle Condizioni Generali di Contratto Parte II e Parte III. Si precisa che il premio annuo afferente alle suddette garanzie complementari facoltative non può essere finanziato mediante le risorse derivanti dal contributo del TFR.

C. LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Salva l'opzione esercitabile dall'Aderente per la liquidazione in capitale, la prestazione pensionistica è interamente erogata in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile e pagabile in rate posticipate (pensione complementare).

Il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, consegnato al momento dell'adesione, fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che l'Aderente potrebbe ottenere al momento del pensionamento.

Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi effettivamente spettanti all'Aderente saranno diversi da quelli indicati.

Il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, è però utile per avere un'idea immediata del piano pensionistico che l'Aderente sta costruendo e di come gli importi delle prestazioni possono cambiare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi e così via.

Le tipologie di rendita e le relative condizioni sono riportate nel Documento sull'erogazione delle rendite disponibile sul sito internet della Compagnia.

Al momento di accesso alle prestazioni pensionistiche, l'Aderente può scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. A seguito di tale scelta, l'ammontare della rendita annua corrisposta viene proporzionalmente ridotto. In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari in data antecedente al 28 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.

Si rinvia all'Art. 10 del Regolamento per le condizioni e i limiti di esercizio dell'opzione per la liquidazione della prestazione in forma di capitale.

Anticipazioni

L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate nell'apposito Documento sulle Anticipazioni.

Trasferimento della posizione individuale maturata

L'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.

L'Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa. In tale caso l'Aderente, in luogo dell'esercizio del diritto di trasferimento, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione;
- b) trasferire la posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare, in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, ivi comprese le modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del PIP. La Compagnia comunica a ogni Aderente interessato dalle modifiche sopra descritte l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento.

Riscatto della posizione individuale maturata

L'Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

- a) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- b) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 4 del Regolamento.

Non può essere richiesto il riscatto se non nei casi e nei termini sopraindicati.

In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi Beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale maturata viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto – Parte I all'Art. 9.2.2.2, il capitale assicurato in caso di morte è pari alla somma dei due seguenti importi:

- a) il valore della posizione individuale maturata, come di seguito definito;
- b) l'importo addizionale ottenuto moltiplicando il valore della posizione individuale maturata per una percentuale riportata nella Tabella di cui al paragrafo C.1. della presente Sezione.

Per valore della posizione individuale maturata si intende la somma tra:

- il controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni (pari al prodotto del numero delle Quote per il loro valore unitario di cui al paragrafo H.2. della Sezione II – Caratteristiche della forma pensionistica complementare) possedute dall'Aderente alla data di ricevimento da parte della Compagnia del certificato di morte;
- il capitale derivante dagli investimenti effettuati nella Gestione Separata "Cattolica Previdenza Sicuro", rivalutato fino alla data di ricevimento da parte della Compagnia del certificato di morte dell'Aderente.

La liquidazione del capitale assicurato in caso di decesso dell'Aderente determina l'estinzione del contratto.

In caso di decesso dell'Aderente verificatosi successivamente al riconoscimento ed alla corresponsione della prestazione accessoria obbligatoria di invalidità totale permanente, la Compagnia corrisponderà agli eredi dell'Aderente ovvero ai diversi beneficiari designati dallo stesso, esclusivamente il valore della posizione individuale maturata come descritto nel presente paragrafo.

C.1. Prestazioni assicurative accessorie

Garanzia accessoria obbligatoria in caso di morte e in caso di invalidità totale permanente

Si intende colpito da invalidità totale permanente l'Aderente che, per sopravvenutagli infermità o difetto fisico o mentale, comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia ridotto in modo permanente la propria capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo del normale.

In caso di morte e in caso di invalidità totale permanente, il presente contratto prevede nel primo caso ai beneficiari designati, e nel secondo caso all'Aderente, la liquidazione di un importo addizionale rispetto alla posizione individuale maturata dall'Aderente.

L'importo addizionale si ottiene moltiplicando la posizione individuale maturata per una percentuale riportata qui di seguito nella Tabella, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Aderente al momento del decesso o, in caso di invalidità totale permanente, alla data di riconoscimento dello stato di invalidità totale permanente, considerando l'ultima fascia per il caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute come specificato in Condizioni Generali di Contratto – Parte I.

Età assicurativa dell'Aderente al momento del decesso o della data di riconoscimento dello stato di invalidità totale permanente	Percentuale addizionale	Capitale massimo addizionale eccedente la <u>posizione individuale maturata</u>
Fino a 39 anni	40,00%	125.000,00 Euro
Da 40 a 49 anni	20,00%	112.500,00 Euro
Da 50 a 65 anni	5,00%	75.000,00 Euro
Da 66 anni e oltre	1,00%	62.500,00 Euro

Garanzia accessoria facoltativa Long Term Care

Nel caso in cui l'Aderente sottoscriva facoltativamente tale garanzia accessoria, la Compagnia garantisce, nel caso in cui l'Aderente si trovi in uno stato di non-autosufficienza nel corso del rapporto contrattuale, in base a quanto previsto all'Art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto – Parte II, la corresponsione allo stesso di:

- una rendita vitalizia mensile anticipata rivalutabile;
- un capitale fisso erogato immediatamente di importo pari a 12 volte la rendita vitalizia iniziale mensile assicurata; tale capitale viene erogato solo in occasione del primo accertamento dello stato di non-autosufficienza.

A fronte della prestazione accessoria l'Aderente si impegna a versare, secondo le modalità indicate all'Art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto – Parte II e finché egli sarà in vita, un premio annuo rivalutabile aggiuntivo a quello versato per il PIP.

Il premio annuo iniziale viene determinato nel suo ammontare in funzione della prestazione assicurata e dell'età dell'Aderente. Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012, il premio annuo iniziale viene determinato nel suo ammontare anche in funzione del sesso dell'Aderente.

Tale garanzia è soggetta a spese pari a 50,00 Euro annuali in cifra fissa più 15,0% del premio annuo (al netto della cifra fissa).

In caso di frazionamento del premio la Compagnia applicherà al premio annuo le seguenti spese:

Frazionamento del premio annuo	Spese di frazionamento
Annuale	Non previste
Semestrale	1,5%
Mensile	3,0%

Garanzia accessoria facoltativa in caso di morte e in caso di invalidità totale permanente

Nel caso in cui l'Aderente sottoscriva facoltativamente tale garanzia accessoria, la Compagnia garantisce in caso di decesso o in caso di invalidità totale permanente dell'Aderente nel corso della durata contrattuale, il pagamento all'Aderente stesso o ai Beneficiari designati in polizza di una indennità sotto forma di capitale in un'unica soluzione pari al prodotto tra il livello di capitale scelto al momento della sottoscrizione della garanzia (come definito all'Art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto - Parte III) e il numero degli anni che intercorrono, comprese eventuali frazioni sub-annuali, tra la data di decesso o dalla data di denuncia dell'invalidità totale permanente e la scadenza contrattuale della presente garanzia.

A fronte della prestazione accessoria l'Aderente si obbliga a versare, secondo le modalità previste nelle Condizioni Generali di Contratto - Parte III, un premio annuo costante, aggiuntivo rispetto a quello versato per il PIP sempre che l'Aderente sia in vita e non sia stato accertato lo stato di invalidità tale permanente dello stesso.

Il premio annuo viene determinato in relazione all'ammontare del capitale assicurato iniziale, alla durata contrattuale, all'età dell'Aderente al momento della sottoscrizione della proposta, alle condizioni di salute e all'attività professionale svolta dall'Aderente. Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012, viene considerato anche il sesso dell'Aderente.

Tale garanzia è soggetta a spese pari al 15,0% del premio annuo.

In caso di frazionamento del premio la Compagnia applicherà al premio annuo le seguenti spese:

Frazionamento del premio annuo	Spese di frazionamento
Annuale	Non previste
Semestrale	2,5%
Mensile	5,0%

Maggiori informazioni riguardanti le condizioni di Partecipazione, la Contribuzione e le Prestazioni pensionistiche complementari sono riportate nella Nota informativa, nel Regolamento e nelle Condizioni Generali di Contratto disponibili sul sito internet della Compagnia.

D. PROPOSTE DI INVESTIMENTO

I contributi netti versati possono essere investiti in quote dei Fondi Interni "Cattolica Previdenza Bilanciato" e "Cattolica Previdenza Azionario" e nella Gestione Separata "Cattolica Previdenza Sicuro"; ciascuno di tali comparti presenta caratteristiche di investimento e quindi di rischio e rendimento differenti.

La scelta dei Fondi interni e/o della Gestione interna separata deve essere effettuata dall'Aderente a seguito di opportune valutazioni sulla sua situazione lavorativa, sul suo patrimonio personale,

sull'orizzonte temporale di partecipazione e sulle sue aspettative pensionistiche. A tal fine, all'Aderente verranno poste alcune domande in fase di adesione a PuntAlto.

È importante che l'Aderente conosca le caratteristiche delle opzioni di investimento, a cui sono associati specifici orizzonti temporali e combinazioni di rischio rendimento.

Si deve tener presente, inoltre, che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo.

Qualora l'Aderente scelga una opzione di investimento azionaria, è possibile che si attendano rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni (ciò significa che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi); se, invece, si sceglie un'opzione di investimento obbligazionaria, è possibile attendersi minori oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo. Tuttavia, anche le proposte di investimento più prudenti non garantiscono un investimento privo da rischi.

Il **grado di rischio** è l'indicatore che può aiutarlo nella scelta.

Maggiori informazioni sulla politica di investimento sono disponibili nella Nota informativa pubblicata sul sito internet della Compagnia.

Cattolica Previdenza Bilanciato



Grado di rischio: medio.


Data di avvio dell'operatività: 27.12.2006

Patrimonio netto al 31.12.2016: € 3.311.502,57


Rendimento netto del 2016: 3,71%

Garanzia: No

Rendimento medio annuo composto*



Composizione del portafoglio al 31.12.2016



* Il rendimento di Cattolica Previdenza Bilanciato risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Cattolica Previdenza Azionario



Grado di rischio: alto.


Data di avvio dell'operatività: 27.12.2006

Patrimonio netto al 31.12.2016: € 3.664.135,16


Rendimento netto del 2016: 5,82%

Garanzia: No

Rendimento medio annuo composto*



Composizione del portafoglio al 31.12.2016



* Il rendimento di Cattolica Previdenza Azionario risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Cattolica Previdenza Sicuro



Grado di rischio: Basso.


Data di avvio dell'operatività: 27.12.2006

Patrimonio netto (Riserva matematica) al 31.12.2016: € 17.132.886,00


Rendimento netto del 2016: 2,26%

Garanzia: Sì; i contributi netti investiti nella Gestione Separata si rivalutano ad un tasso annuo di rendimento minimo garantito dell'1,50%, per le adesioni fino al 28 novembre 2014; dell'1%, per le adesioni dal 29 novembre 2014. Trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, e successivamente ogni 5 anni, la Compagnia ha la facoltà di definire un nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito. L'eventuale nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito definito a tale epoca si applicherà alla parte di contributi netti versata direttamente nella Gestione Separata successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito. Le suddette garanzie operano in caso di pensionamento, anticipo delle prestazioni pensionistiche, premorienza, riscatto, trasferimento della posizione individuale e anticipazioni.

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2016



* Il rendimento di Cattolica Previdenza Sicuro risente degli oneri gravanti sul patrimonio della stessa, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark.

D.1. Rendimenti storici

Comparti	Rendimenti storici (%) (*)					Rendimento medio annuo composto (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
Cattolica Previdenza Bilanciato	2,72	-0,29	14,60	5,99	3,71	5,23
Cattolica Previdenza Azionario	9,23	16,36	17,42	6,61	5,82	10,98
Cattolica Previdenza Sicuro	2,25	2,89	2,47	2,34	2,26	2,44

(*) I rendimenti sono al netto dei costi e della fiscalità.

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.



Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
Gruppo Cattolica Assicurazioni

PuntAlto – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione

(ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5060

SCHEDA DEI COSTI

(in vigore dall'1/06/2017)

La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'Aderente a PuntAlto nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica. Pertanto, prima di aderire a PuntAlto, è importante confrontare i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

E.1. Costi nella fase di accumulo

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	Non previste
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'Aderente	Relativamente al primo versamento: 2,30% (*) dei contributi versati prelevato all'atto del versamento stesso. (*) di cui 25,00 Euro a titolo di spese di emissione del contratto Relativamente ai versamenti successivi al primo e agli eventuali versamenti aggiuntivi: 2,30% dei contributi versati, prelevato all'atto di ciascun versamento.
Indirettamente a carico dell'Aderente (**):	
Fondo Interno Cattolica Previdenza Bilanciato	<ul style="list-style-type: none"> – 1,40% su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno; – commissioni di overperformance (o di incentivo): 25% su base annua (addebitate settimanalmente) dell'eventuale differenza, se positiva, tra il rendimento annuale del Fondo Interno e il rendimento annuale del relativo benchmark (***)
Fondo Interno Cattolica Previdenza Azionario	<ul style="list-style-type: none"> – 1,60% su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno; – commissioni di overperformance (o di incentivo): 25% su base annua (addebitate settimanalmente) dell'eventuale differenza, se positiva, tra il rendimento annuale del Fondo Interno e il rendimento annuale del relativo benchmark (***)
Gestione Separata Cattolica Previdenza Sicuro	1,20% sottratto annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione.
Spese da sostenere per l'esercizio di prerogative individuali:	
Anticipazione	Non sono previste
Trasferimento	Non sono previste
Riscatto	Non sono previste
Riallocazione della posizione individuale (switch)	Possibile una operazione gratuita all'anno.
Riallocazione del flusso contributivo	Non sono previste

(**) Tali spese non considerano altri costi che gravano sul patrimonio della Gestione Interna Separata e/o dei Fondi Interni quali: le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, per la parte di competenza del comparto.

(***) Le commissioni di overperformance sono calcolate mensilmente sul patrimonio netto del Fondo Interno e vengono addebitate settimanalmente.

Tali commissioni sono calcolate nel modo seguente:

- si determina:
 - il rendimento annuale di ciascun Fondo Interno come variazione percentuale tra il valore della Quota rilevato l'ultimo mercoledì di ogni mese ed il valore della Quota registrato nell'ultimo mercoledì dello stesso mese dell'anno precedente;
 - il rendimento annuale del benchmark di ciascun Fondo Interno come variazione percentuale registrata dallo stesso nel medesimo arco temporale e con le medesime modalità definite al punto precedente (il rendimento del benchmark è considerato pari a **0,00%** qualora lo stesso risulti di segno negativo);
- si calcola, ogni mese, la differenza tra il rendimento annuale di ciascun Fondo Interno e il rendimento annuale del benchmark di ciascun Fondo Interno;
- le commissioni di overperformance sono pari al **2,0833%** mensile (ovvero il **25%** su base annua) dell'eventuale differenza, se positiva, calcolata con le modalità sopra indicate.

Le commissioni di overperformance non verranno applicate qualora il rendimento del Fondo Interno, determinato secondo quanto disciplinato ai punti precedenti, risulti inferiore allo **0,00%**.

Qualora l'ultimo mercoledì del mese, non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote e/o il relativo benchmark, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

E.2. Indicatore sintetico dei costi (ISC)

L'“indicatore sintetico dei costi” è volto a fornire una rappresentazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, esprimendo l'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale dell'iscritto. Rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione maturata, stimato facendo riferimento a un Aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500,00 Euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%, considerato al lordo del prelievo fiscale.

L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

Al momento dell'adesione si deve prestare particolare attenzione all'indicatore sintetico dei costi, importante per valutare l'incidenza dei costi applicati da PuntAlto sull'ammontare della posizione finale dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico.

È utile sapere che un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il montante accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Indicatore sintetico dei costi	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
<i>Fondo Interno Cattolica Previdenza Bilanciato</i>	3,11%	2,32%	1,96%	1,66%
di cui, per la garanzia accessoria obbligatoria	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
<i>Fondo Interno Cattolica Previdenza Azionario</i>	3,31%	2,52%	2,16%	1,86%
di cui, per la garanzia accessoria obbligatoria	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
<i>Gestione Separata Cattolica Previdenza Sicuro</i>	2,90%	2,10%	1,74%	1,44%
di cui, per la garanzia accessoria obbligatoria	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%

ATTENZIONE:

per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.


Si rinvia per maggiori informazioni alla Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare.

Confronto dell'indicatore sintetico dei costi con gli indicatori di settore

Per consentire all'Aderente di comprendere l'onerosità delle linee di investimento, nel grafico seguente l'ISC di ciascuna linea di PuntAlto è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di PuntAlto è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.



Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito internet della COVIP (www.covip.it).